



BILANCIO

La procedura di correzione degli errori contabili

di Stefano Rossetti

OneDay Master

Componenti negativi del reddito d'impresa

Scopri di più

L'[articolo 83, Tuir](#), con lo scopo di rafforzare il **principio di derivazione rafforzata**, prevede una particolare procedura di **correzione degli errori contabili** in maniera tal da **semplificare gli adempimenti** dei contribuenti.

Nello specifico, viene previsto che i contribuenti, i quali applicano il **principio di derivazione rafforzata** e che sottopongono il **bilancio a revisione contabile**, correggono gli errori contabili **attribuendo dignità fiscale alla posta correttiva**.

Prima di tutto, però, occorre sottolineare che le disposizioni sopra citate si applicano solo alla correzione dei c.d. **errori contabili** come definiti dal **Principio Contabile OIC 29**, ovvero una *“rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un’informazione fornita in nota integrativa”*.

L'errore contabile può essere:

- **rilevante**, in tal caso la correzione è contabilizzata sul **saldo d'apertura del patrimonio netto** dell'esercizio in cui si individua l'errore e solitamente la rettifica viene rilevata **negli utili portati a nuovo** (la rettifica può essere apportata anche ad **un'altra componente del patrimonio netto**);
- **non rilevante**, in questa ipotesi la correzione deve essere **contabilizzata nel conto economico** dell'esercizio in cui si individua l'errore.

Ai fini di quanto sopra, un'informazione è considerata **rilevante**, quando la sua omissione (o errata indicazione) potrebbe ragionevolmente **influenzare le decisioni** prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società.

Quindi, andando ad incrociare la disciplina contenuta nell'[articolo 83, comma 1, Tuir](#), con quanto previsto dal Principio Contabile OIC 29, **le possibili fattispecie** che si possono presentare **sono le seguenti**:



- **correzione di un errore non rilevante**, consistente nella **mancata imputazione di un costo**, da parte di un soggetto che applica il **principio di derivazione semplice o il principio di derivazione rafforzata senza sottoporre il bilancio a revisione legale**. In tale situazione il costo viene **imputato nel conto economico** dell'esercizio in cui viene scoperto l'errore e il contribuente dovrà effettuare una **variazione in aumento** per sterilizzare il componente negativo, in quanto non ha rilievo fiscale. Il contribuente dovrà, poi, **spedire una dichiarazione integrativa** relativa al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore ed effettuare una **variazione in diminuzione per dedurre il costo**;
- **correzione di un errore non rilevante**, consistente nella **mancata imputazione di un ricavo**, da parte di un soggetto che applica il **principio di derivazione semplice o il principio di derivazione rafforzata senza sottoporre il bilancio a revisione legale**. In tale situazione, il **ricavo viene imputato nel conto economico** dell'esercizio in cui viene scoperto l'errore e il contribuente dovrà effettuare una **variazione in diminuzione** per sterilizzare il componente positivo, in quanto **non ha rilievo fiscale**. Il contribuente dovrà, poi, spedire una **dichiarazione integrativa** relativa al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore ed effettuare una **variazione in aumento per assoggettare ad imposizione il ricavo**;
- **correzione di un errore rilevante**, consistente nella **mancata imputazione di un costo**, da parte di un soggetto che applica il **principio di derivazione semplice o il principio di derivazione rafforzata senza sottoporre il bilancio a revisione legale**. In tale situazione, il costo viene imputato **direttamente a patrimonio netto** (decrementandolo) senza effettuare nessuna variazione fiscale, in quanto la correzione **non ha rilievo fiscale**. Il contribuente dovrà spedire una **dichiarazione integrativa** relativa al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore ed effettuare una **variazione in diminuzione per dedurre il costo**;
- **correzione di un errore rilevante**, consistente nella **mancata imputazione di un ricavo**, da parte di un soggetto che applica il **principio di derivazione semplice o il principio di derivazione rafforzata senza sottoporre il bilancio a revisione legale**. In tale situazione, il ricavo viene imputato direttamente a patrimonio netto (incrementandolo) senza effettuare nessuna variazione fiscale, in quanto la correzione **non ha rilievo fiscale**. Il contribuente dovrà spedire una **dichiarazione integrativa** relativa al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore ed effettuare una **variazione in aumento per tassare il costo**;
- **correzione di un errore non rilevante**, consistente nella **mancata imputazione di un costo**, da parte di un soggetto che applica il **principio di derivazione rafforzata e che sottopone il bilancio a revisione legale**. In tale situazione, il costo viene **imputato nel conto economico** dell'esercizio in cui viene scoperto l'errore e il contribuente **non dovrà effettuare alcuna variazione fiscale**, in quanto la posta correttiva assume rilievo fiscale. Di conseguenza il contribuente **non dovrà spedire alcuna dichiarazione integrativa**;
- **correzione di un errore non rilevante**, consistente nella **mancata imputazione di un ricavo**, da parte di un soggetto che applica il **principio di derivazione rafforzata e che sottopone il bilancio a revisione legale**. In tale situazione, il ricavo viene imputato nel



conto economico dell'esercizio in cui viene scoperto l'errore e il contribuente **non dovrà effettuare alcuna variazione fiscale**, in quanto la posta correttiva assume rilievo fiscale. Di conseguenza, il contribuente **non dovrà spedire alcuna dichiarazione integrativa**;

- **correzione di un errore rilevante**, consistente nella **mancata imputazione di un costo**, da parte di un soggetto che applica il **principio di derivazione rafforzata e che sottopone il bilancio a revisione legale**. In tale situazione il costo viene **imputato direttamente a patrimonio netto** (decrementandolo) effettuando una contestuale **variazione in diminuzione**, in quanto la correzione assume rilievo fiscale.

Di conseguenza il contribuente **non dovrà spedire alcuna dichiarazione integrativa**;

- **correzione di un errore rilevante**, consistente nella **mancata imputazione di un ricavo**, da parte di un soggetto che applica il **principio di derivazione rafforzata, sottponendo il bilancio a revisione legale**. In tale situazione, il ricavo viene **imputato direttamente a patrimonio netto** (incrementandolo), effettuando una contestuale **variazione in aumento**, in quanto la correzione assume **rilievo fiscale**. Di conseguenza, il contribuente **non dovrà spedire alcuna dichiarazione integrativa**.